

STATUTO

Comitato

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato "Danni da Movidà Venezia", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di lotta alla malamovida a Venezia con particolare attenzione all'inquinamento acustico, alla tutela della salute, al danneggiamento del patrimonio artistico e al rispetto delle regole

A tal fine intende:

- Prendere iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita dei residenti di Venezia, la tutela dei diritti dei cittadini, il rispetto del diritto al riposo in tutti i luoghi della città, il rispetto delle normative esistenti;
- Stimolare e controllare l'operato delle Istituzioni;
- Costituire intese e collegamenti tra le Associazioni e i Comitati spontanei;
- Salvaguardia dell'ambiente, intervenendo con specifiche azioni di contrasto contro ogni forma di inciviltà e inquinamento, da quello acustico a quello atmosferico; tutela dei beni pubblici di carattere storico monumentale, archeologico e paesaggistico.

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Art. 4

Il Comitato ha sede in Venezia Sestiere Cannaregio 3720.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da 3 associati; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 7

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

Art. 8

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.